

Il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie

- VISTA la legge 24 dicembre 2012 n. 228, “Legge di stabilità 2013”, art. 1, commi 319, 320, 321, che nell’istituire il “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, di seguito denominato “Fondo”, prevede l’emanazione, entro il 30 marzo di ciascun anno, di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato alla individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;
- VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, abroga l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;
- CONSIDERATA la natura del “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani”, che è finalizzato al finanziamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di iniziative dei comuni montani e non prevede quote regionali, ma una ripartizione di massa, che per sua natura lascia spazio allo scorrimento di graduatorie tra regioni diverse, ove in alcune di esse non vengano approvati progetti in grado di saturare l’importo inizialmente previsto;
- CONSIDERATO altresì che la legge istitutiva del “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani” è successiva alla citata legge 23 dicembre 2009, n. 191 e non prevede in alcun modo che sul nuovo Fondo l’importo stanziato dal legislatore debba farsi luogo a una riduzione in ragione del meccanismo perequativo di cui a tale ultima legge, come invece accade per le ripartizioni dei rifinanziamenti di leggi preesistenti che prevedono quote regionali di trasferimenti alle Regioni e Province Autonome;
- RITENUTO pertanto che delle risorse stanziato dal legislatore a valle del nuovo meccanismo perequativo, di cui alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, non possano beneficiare comuni delle province autonome di Trento e Bolzano;
- RITENUTO nondimeno che le risorse del “Fondo nazionale integrativo per i comuni montani” non possano essere ridotte a causa della preesistente legge 23

dicembre 2009, n. 191, in quanto non indirizzate ai comuni delle province autonome di Trento e Bolzano, in ragione del criterio ermeneutico della successione delle leggi nel tempo e della ratio istitutiva del nuovo Fondo integrativo;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11.03.2014 n.688, con cui sono stati stabiliti i soggetti destinatari, le modalità di individuazione dei criteri di valutazione e la procedura per la formazione del decreto di riparto dei fondi e le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi e modifica e monitoraggio dei progetti;

CONSIDERATO che la gestione del Fondo è attribuita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

VISTI i coefficienti per la individuazione del numero di quote annuali da attribuire a ciascun territorio regionale prodotti dall'ISTAT in base ai criteri aggiornati del Fondo Montagna 2010 e limitatamente ai soli comuni totalmente montani, nonché la classificazione, per ciascuna regione, dei comuni totalmente montani in funzione della assenza o minore presenza di esercizi commerciali destinati alle necessità della popolazione;

VISTO che la Conferenza Unificata in dataha espresso l'intesa sulla griglia di criteri di valutazione dei progetti e sui tetti di spesa da utilizzare per la formazione delle graduatorie contenute nel presente decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2017, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 2017, con il quale al dr. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ed è stata assegnata la titolarità del Centro di responsabilità amministrativa n. 7 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

(Destinatari dei finanziamenti e ambiti di utilizzo)

1. Il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017, è destinato alla erogazione di fondi a beneficio di comuni totalmente montani che risulteranno utilmente collocati nelle apposite graduatorie, come definite nel successivo articolo 7, per il finanziamento di iniziative a sostegno delle attività commerciali nei comuni in cui queste non siano presenti o siano carenti.
2. Il finanziamento concesso ai comuni deve essere utilizzato nei seguenti ambiti:

- a. incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi;
 - b. servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio, (qualora il servizio non fosse svolto direttamente dalla Amministrazione, non può essere incluso l'acquisto del veicolo per il trasporto delle merci)
 - c. servizi di trasporto, ove mancanti o non sufficienti a rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell'ambito dei territori montani.
3. I singoli comuni totalmente montani possono essere destinatari di finanziamenti di valenza annuale, ciascuno dell'importo di euro 25.000,00; ai finanziamenti di valenza pluriennale, ciascuno di euro 100.000,00, possono accedere aggregazioni di almeno tre comuni totalmente montani.

Articolo 2

Iniziative finanziabili dai comuni a imprese

1. I comuni, negli ambiti di cui all'articolo 1, possono destinare il finanziamento, o parte di esso, previo avviso pubblico, a imprese. In tal caso, sono finanziabili o escluse le seguenti voci:

AMBITO	FINANZIABILI	ESCLUSE
a) incentivazione agli esercizi commerciali per l'avvio, il mantenimento o l'ampliamento dell'offerta commerciale anche in forma di multiservizi	acquisto di arredamento per l'esercizio commerciale	costo di acquisto delle merci
	realizzazione o partecipazione a siti di e-commerce	acquisto o nuova costruzione di immobili
	acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di un internet point	
	acquisto o noleggio di strumenti per la realizzazione di spazi di lavoro condiviso all'interno del centro multiservizi	
	realizzazione di piattaforme informative per servizi di "trasporto a chiamata"	

b) servizi di consegna su ordinazione delle merci a domicilio	acquisto o noleggio di supporti informativi (piattaforme digitali) per il magazzinaggio, la vendita on line e consegna (alimentari non alimentari) a domicilio	costo di acquisto delle merci qualora il servizio non fosse svolto direttamente dalla Amministrazione, non può essere incluso l'acquisto del veicolo per il trasporto delle merci
	spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all'attività	l'acquisto e/o la costruzione ex-novo di immobili
	qualora il servizio fosse svolto direttamente dalla Amministrazione, l'acquisto del veicolo per il trasporto delle merci	l'acquisto di automobili
c) servizi di trasporto per rispondere alle esigenze della popolazione locale, con particolare riferimento a quella residente nelle frazioni, per il raggiungimento delle sedi dei mercati nell'ambito dei territori montani	spese relative all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto nei giorni di mercato	il costo di acquisto del mezzo di trasporto
	spese connesse all'utilizzo del mezzo di trasporto funzionale all'attività	

È comunque esclusa ogni altra voce non espressamente ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili

2. Le imprese destinatarie dei finanziamenti, come previsti al comma 1, devono avere parametri dimensionali di piccola impresa, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 e Regolamento UE n.651/2014.
3. Il finanziamento alle imprese deve, in ogni caso, rispettare i limiti previsti dal Regolamento UE n.1407 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis* e dal Regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 per gli aiuti alle piccole e medie imprese. Il beneficiario finale deve ottemperare a quanto previsto nei suddetti Regolamenti.
4. Con riferimento ai servizi previsti agli ambiti b) e c), di cui al comma 1, i comuni possono provvedere direttamente all'acquisto dei veicoli, incentivando il connesso servizio.
5. Il finanziamento è concesso dal comune all'impresa a fondo perduto.

Articolo 3

(Soggetti legittimati e modalità di presentazione delle domande)

1. Soggetti legittimati a presentare la domanda di finanziamento sono i comuni totalmente montani, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1, ad esclusione dei comuni delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, o l'ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni montani o capofila. Ciascun comune può presentare una sola domanda di finanziamento singolarmente o in aggregazione con altri comuni montani.
2. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal rappresentante legale del singolo comune, o dell'eventuale ente rappresentativo, o capofila, nel caso di aggregazione tra comuni, deve pervenire entro e non oltre il termine di 90 gg. dalla pubblicazione del presente bando, a pena di esclusione, all'ufficio regionale indicato nell'allegato 2, a mezzo di posta elettronica certificata.
3. Si intendono pervenute entro il termine le domande spedite entro la stessa data a mezzo posta elettronica certificata che abbiano avuto conferma della ricezione.
4. Le domande devono essere costituite, pena l'esclusione, da:
 - a. Nota di richiesta di finanziamento;
 - b. dichiarazione del legale rappresentante compilata secondo il formato della allegata "DICHIARAZIONE" dalla quale risulti, tra l'altro, che il finanziamento verrà destinato a iniziative ricadenti nell'ambito territoriale montano per il quale si produce l'istanza e il numero di esercizi commerciali presenti sul territorio corrispondenti alla classificazione A teco commercio: 471-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 472-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;
 - c. descrizione del progetto compilata secondo l'allegata "SCHEMA DEL PROGETTO" contenente, tra l'altro, l'illustrazione della iniziativa da finanziare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità di realizzazione della stessa e dei risultati attesi in termini di supporto all'effettivo esercizio dei diritti della persona e/o al miglioramento della qualità della vita e/o all'efficienza dei servizi resi ed il quadro economico descrittivo dell'utilizzo del finanziamento, i tempi e le fasi di utilizzazione del finanziamento (cronoprogramma), l'indicazione del referente del progetto; le coordinate di tesoreria (IBAN);
 - d. delibera/e del comune, o di ciascuno dei comuni partecipanti nel caso di aggregazioni, o dell'eventuale ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni, avente ad oggetto l'approvazione della richiesta di finanziamento;
5. Le "domanda di partecipazione" tipo e la scheda del progetto allegati al presente bando saranno pubblicate in formato editabile sul sito del Dipartimento. www.affariregionali.it.

Articolo 4

(Individuazione delle risorse disponibili)

1. Per ciascuno degli anni 2014 e 2015 l'importo del Fondo disponibile è di euro 5.000.000,00, per l'anno 2016 è di euro 4.728.870,00 e per l'anno 2017 di euro 4.324.717,00.

2. Lo stanziamento complessivo disponibile, oggetto del presente bando, risulta pertanto pari a euro 19.053.587,00.

Articolo 5

(Quote per annualità di finanziamento destinato ai comuni di ciascun territorio regionale)

1. A ciascun territorio regionale, ad esclusione di quello delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è attribuita una somma pari a euro 300.000,00 destinata alle quote di finanziamento di valenza pluriennale. L'importo complessivo destinato a coprire tali quote ammonta a euro 5.700.000,00.
2. Le quote di finanziamento di valenza annuale sono attribuite a ciascun territorio regionale sulla base dei coefficienti individuati dall'Istat.
3. Nella tabella che segue sono indicati, per ciascun territorio regionale:
 - l'importo di euro 300.000,00 da destinarsi alle quote di finanziamento di valenza pluriennale;
 - i coefficienti percentuali di attribuzione delle quote di valenza annuale, di euro 25.000,00, individuati dall'ISTAT, una volta escluse le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - il numero e l'importo delle quote annuali riferite all'importo disponibile, pari a euro 13.353.587,00 (19.053.587,00-5.700.000,00);
 - l'importo complessivo attribuito a ciascun territorio regionale.

Territorio regionale	Importo quote pluriennali (€)	Coefficiente percentuale di attribuzione quote annuali	Numero di quote annuali da € 25.000,00	Importo quote annuali (€)	Importo complessivo
Piemonte	300.000,00	8,316	44	1.100.000,00	1.400.000,00
Valle d'Aosta	300.000,00	1,567	8	200.000,00	500.000,00
Lombardia	300.000,00	8,983	48	1.200.000,00	1.500.000,00
Veneto	300.000,00	3,079	16	400.000,00	700.000,00
Friuli-Venezia Giulia	300.000,00	2,173	12	300.000,00	600.000,00
Liguria	300.000,00	3,492	19	475.000,00	775.000,00

Emilia-Romagna	300.000,00	5,073	27	675.000,00	975.000,00
Toscana	300.000,00	5,761	31	775.000,00	1.075.000,00
Umbria	300.000,00	3,713	20	500.000,00	800.000,00
Marche	300.000,00	3,100	17	425.000,00	725.000,00
Lazio	300.000,00	4,600	25	625.000,00	925.000,00
Abruzzo	300.000,00	5,425	29	725.000,00	1.025.000,00
Molise	300.000,00	2,261	12	300.000,00	600.000,00
Campania	300.000,00	7,175	38	950.000,00	1.250.000,00
Puglia	300.000,00	2,042	11	275.000,00	575.000,00
Basilicata	300.000,00	5,272	28	700.000,00	1.000.000,00
Calabria	300.000,00	10,607	57	1.425.000,00	1.725.000,00
Sicilia	300.000,00	6,968	37	925.000,00	1.225.000,00
Sardegna	300.000,00	10,393	55	1.375.000,00	1.675.000,00
TOTALI	5.700.000,00	100,000	534	13.350.000,00	19.050.000,00

Articolo 6

(Suddivisione in classi dei comuni montani di ciascun territorio regionale)

1. I comuni totalmente montani sono stati ordinati, per ciascun territorio regionale, in base alla numerosità degli esercizi commerciali, secondo le risultanze dell'analisi appositamente condotta dall'ISTAT, con riferimento alla classificazione Ateco commercio: 471-Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati e 472-Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati.
2. L'ordinamento procede dai comuni in cui non risulta alcun esercizio commerciale verso quelli che via via ne hanno in numero crescente. Sono classificati nella prima classe i comuni che non hanno alcun esercizio commerciale, nella seconda classe quelli che ne hanno fino a tre, nella terza classe quelli che ne hanno da quattro a dieci e nella quarta classe quelli che ne hanno più di dieci.
3. La classificazione ha valore indicativo in quanto la presenza o meno di esercizi commerciali è soggetta a variazioni nel tempo e potrebbe differire da quanto rilevato dall'ISTAT; la eventuale discordanza tra lo stato di fatto al momento della pubblicazione del bando e quanto riportato nella classificazione potrà essere certificata e comunicata dal comune alla regione competente, che dovrà tenerne conto in sede di attività istruttoria e di predisposizione delle graduatorie.
4. La comunicazione, di cui al comma 3, contenente la certificazione della numerosità degli esercizi comunali, dovrà essere inviata dal comune entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando all'ufficio della competente regione indicato nell'allegato 2.

Articolo 7

(Attività delle regioni e formazione delle graduatorie)

1. Alla valutazione dei progetti provvede la regione competente per territorio .
2. Le regioni provvedono ad esaminare unicamente le richieste provenienti dai comuni appartenenti alla prima classe e, solo qualora, al termine di detto esame, il numero dei comuni ammissibili al finanziamento risultasse inferiore a quello delle quote erogabili nell'ambito del territorio regionale, procedono ad esaminare le richieste provenienti dalle classi via via successive.
3. Qualora, completato l'esame delle richieste di una classe, risultassero erogabili delle quote ai comuni appartenenti alle classi successive, saranno ammesse all'esame un numero di richieste pari al doppio delle quote residue e, laddove ammissibili, proposte in elenco per essere finanziate, sino ad esaurimento dei fondi, con il seguente ordine di priorità:
 - minor numero di esercizi commerciali e, in subordine,
 - minor numero di popolazione residente.
4. Le graduatorie devono essere stilate tenendo conto dei seguenti criteri, a ciascuno dei quali è assegnato un punteggio percentuale come di seguito definito:

CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1 Assenza o carenza di esercizi commerciali nell'ambito territoriale montano per il quale si produce l'istanza (max 30)	
Assenza di esercizi commerciali	30
Un esercizio commerciale	25
Fino a due esercizi commerciali	20
Fino a tre esercizi commerciali	15
Fino a quattro esercizi commerciali	10
Da cinque a nove esercizi commerciali	5
Dieci o più esercizi commerciali	0

2 Destinazione del finanziamento (max 51):	
2a Ambito a)	
Apertura di un nuovo esercizio commerciale con due servizi aggiuntivi a quello commerciale	17
Apertura di un nuovo esercizio commerciale con un servizio aggiuntivo a quello commerciale	13
Apertura di un nuovo esercizio commerciale senza servizi aggiuntivi a quello commerciale	9
Più di due servizi aggiuntivi all'esercizio commerciale esistente	6
Due servizi aggiuntivi all'esercizio commerciale esistente	4
Un servizio aggiuntivo all'esercizio commerciale esistente	2
2b Ambito b)	
Servizio assicurato per l'intera giornata 6 giorni alla settimana (12 mezza giornate)	17
Servizio assicurato per 10 mezza giornate alla settimana	13
Servizio assicurato per 8 mezza giornate alla settimana	9
Servizio assicurato per 6 mezza giornate alla settimana	6
Servizio assicurato per 4 mezza giornate alla settimana	4
Servizio assicurato per 2 mezza giornate alla settimana	2
2c Ambito c)	
Servizio assicurato per l'intera giornata 6 giorni alla settimana (12 mezza giornate)	17
Servizio assicurato per 10 mezza giornate alla settimana	13
Servizio assicurato per 8 mezza giornate alla settimana	9
Servizio assicurato per 6 mezza giornate alla settimana	6

Servizio assicurato per 4 mezza giornate alla settimana	4
Servizio assicurato per 2 mezza giornate alla settimana	2
3 Incremento della occupazione della popolazione locale (max 12)	
Incremento di più di due unità della occupazione della popolazione locale	12
Incremento di due unità della occupazione della popolazione locale	8
Incremento di una unità della occupazione della popolazione locale	4
Nessun incremento della occupazione della popolazione locale	0
4 Destinazione del finanziamento alla creazione di centri multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali (max 7)	
Creazione di centri multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali	7
Nessuna creazione di centri multiservizi in cui sia inclusa la vendita di prodotti locali	0
PUNTEGGIO TOTALE (MAX 100)	

A parità di punteggio prevarrà il progetto presentato dal/i comune/i con il minor numero di esercizi commerciali e, in subordine, dal comune/i con minore popolazione residente.

5. Le regioni, entro i 90 dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, predispongono l'elenco degli enti istanti e le valutazioni con i relativi punteggi delle iniziative da essi presentate; e li trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono approvate le graduatorie finali per ciascuna regione e le relative quote di finanziamento, che vengono pubblicate - con valore legale di notifica degli esiti della procedura - sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro cinque giorni successivi all'approvazione.
7. Qualora a seguito della predisposizione dell'elenco dei comuni con i relativi punteggi delle iniziative presentate, risulti che il fondo non è esaurito, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad emanare, per le quote residue riferite a ciascun territorio regionale, un nuovo bando destinato ai comuni interamente montani per l'attuazione di progetti nell'ambito della promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità.

Articolo 8

(Atti successivi alla formazione delle graduatorie)

1. Una volta approvate le graduatorie, entro 180 giorni, il Ministro degli affari regionali e le autonomie con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata e con il parere delle Commissioni parlamentari dispone l'assegnazione dei finanziamenti direttamente agli enti beneficiari.

Articolo 9

(Tempi di utilizzo dei finanziamenti, revoche e riassegnazione)

1. I finanziamenti di valenza annuale, devono essere spesi dai comuni entro due anni dal ricevimento del finanziamento; i finanziamenti di valenza pluriennale devono essere spesi, dalle aggregazioni di comuni, entro quattro anni dalla data di erogazione.
2. I tempi decorrono dalla data in cui il finanziamento entra effettivamente nella disponibilità dei comuni istanti o dell'ente aggregatore, da comprovare con dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, e non includono la fase di rendicontazione.
3. Le regioni, per il tramite degli uffici di cui all'allegato 2, verificano il rispetto della tempistica stabilita nel comma 1 del presente articolo.
4. Il Comune o l'ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni procede a rendicontare le spese effettuate in proprio, verifica le spese rendicontate dalle imprese beneficiarie, e trasmette agli uffici di cui all'allegato 2 e al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione finale del responsabile del procedimento contenente:
 - la dichiarazione di regolare svolgimento del progetto;
 - la dichiarazione sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi del progetto e gli elementi a supporto di tale valutazione;
 - la dichiarazione da cui risulti che la documentazione giustificativa sia corrispondente a spese effettive, comprovate e legittime, oltre che riferibili temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento sia delle spese di cui il Comune o l'ente rappresentativo dell'aggregazione di comuni è diretto beneficiario, sia delle spese ad esso rendicontate dalle imprese;
 - la dichiarazione della sussistenza di eventuali economie residue che saranno restituite alla Presidenza del consiglio dei Ministri.
5. Le regioni, qualora i comuni non rispettino la tempistica di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, devono segnalare tempestivamente al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie tale inadempimento; il Dipartimento provvederà alla revoca del finanziamento ed alla eventuale erogazione dell'importo restituito a favore del comune appartenente alla stesso territorio regionale che risulti il primo degli esclusi, secondo l'ordine della graduatoria predisposta dalla regione. Qualora le graduatorie del territorio regionale risultino

esaurite, il contributo è erogato ai comuni esclusi che abbiano conseguito il miglior punteggio nelle altre graduatorie territoriali.

Articolo 10

(Pubblicità)

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali. Ne è data comunicazione della avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Roma,

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(Cons. Antonio Naddeo)

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE, PER TERRITORIO REGIONALE, DEI COMUNI IN BASE ALLA
NUMEROSITÀ (CRESCENTE) DELLA PRESENZA NEL PROPRIO TERRITORIO DI
ESERCIZI COMMERCIALI SECONDO LA CLASSIFICA ATECO 471 E 472.

LEGENDA

- Prima classe: assenza di esercizi commerciali (classificazione Ateco 471 e 472) nel territorio comunale
- Seconda classe: presenza fino a tre esercizi commerciali (classificazione Ateco 471 e 472) nel territorio comunale
- Terza classe: presenza da tre fino a dieci esercizi commerciali (classificazione Ateco 471 e 472) nel territorio comunale
- Quarta classe: presenza di più di dieci esercizi commerciali (classificazione Ateco 471 e 472) nel territorio comunale

ALLEGATO 2

ELENCO DEGLI UFFICI REGIONALI DESTINATARI DELLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

REGIONE	UFFICIO	
Piemonte	Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica	montagna@cert.regione.piemonte.it
Valle d'Aosta	Dipartimento politiche strutturali e affari europei Programmazione negoziata e aiuti di Stato	affari_europei@pec.regione.vda.it
Lombardia	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - U.O. Pianificazione Operativa, Controllo di Gestione e Coordinamento Sireg Struttura Programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane	presidenza@pec.regione.lombardia.it
Veneto	Direzione Turismo	turismo@pec.regione.veneto.it
Friuli Venezia Giulia	Servizio coordinamento politiche per la montagna	montagna@certregione.fvg.it
Liguria	Dipartimento agricoltura Sport Turismo e Cultura Servizio politiche della Montagna e della Fauna Selvatica	protocollo@pec.regione.liguria.it
Emilia Romagna	Servizio Aree protette Foreste e Sviluppo della Montagna	segrprn@postacert.regione.emilia-romagna.it
Toscana	Direzione Programmazione e bilancio Settore Programmazione Finanziaria e Finanza locale	regionetoscana@postacert.toscana.it
Marche	Regione Marche -Gabinetto del Presidente- Posizione di funzione Relazioni con gli enti locali e semplificazione	regione.marche.protocollogiunta@emarche.it
Umbria	Direzione regionale risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo Servizio politiche regionali e rapporti con i livelli di governo	direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it

Lazio	Direzione regionale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport-Area politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servitù militari ed università agrarie	sviluppoentilocali@ regione.lazio.legamail.it
Abruzzo	Dipartimento della Presidenza e rapporti con l'Europa Servizio Governance locale, Riforme Istituzionali e Rapporti con gli Enti Locali . Sicurezza del territorio - Legaltà Ufficio Politiche per la Montagna e Aggregati Sovracomunali	dpa005@pec.regione.abruzzo.it progettiimmigrazione@pec.regione.abruzzo.it
Molise	Servizio Valorizzazione e Tutela Economica Montana e delle Foreste	regionemolise@ cert.regione.molise.it
Campania	Ufficio Speciale per il Federalismo	us02@ pec.regione.campania.it
Basilicata	Dipartimento Presidenza-Ufficio Autonomie Locali e Decentramento amministrativo	ufficio.autonomie.locali@ cert.regione.basilicata.it
Puglia	Enti Locali	entilocali@ pec.rupar.puglia.it
Calabria	Dipartimento N.8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari	dipartimento.agricoltura@ pec.regione.calabria.it
Sardegna	Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica -	enti.locali@ pec.regione.sardegna.it
Sicilia	Comando del Corpo Forestale	Comando.corpo.forestale@ certmail.regione.sicilia.it